



Istituto Comprensivo - "Carinola - Falciano del Massico"
Corso Umberto I°, 45 - Carinola (CE) Tel: 0823/939063 - fax: 0823/939542
cod. mecc. ceic88700p -
sito: www.iccarinolafalciano.edu.it - e-mail: ceic88700p@istruzione.it



AI DOCENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DELL'I.C. "CARINOLA FALCIANO DEL MASSICO"
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB

Circolare n° 55

Oggetto: precisazioni in merito al divieto di pubblicazione di immagini e video ritraenti i volti di alunni minori sui canali social istituzionali

Carissimi genitori, cari ragazzi e ragazze,

premesso che, secondo quanto previsto dal GDPR, l'utilizzo istituzionale di un social da parte di un Istituto Scolastico deve essere progettato in modo adeguato dall'Istituto, si comunicano alle S.V. in indirizzo le norme che vanno seguite per evitare possibili inconvenienti e responsabilità individuali.

I dipendenti delle Istituzioni Scolastiche non possono pubblicare sui propri profili social immagini o video o altre informazioni personali che riguardano l'attività scolastica e devono mantenere un atteggiamento consono al loro ruolo.

I genitori degli alunni possono effettuare riprese e/o foto durante gli eventi organizzati dalla scuola ma solo per uso personale e familiare e sono obbligati a richiedere il consenso di tutte le persone presenti nelle immagini prima di poter diffondere tali immagini su profili personali.

Alla domanda se i genitori, durante gli eventi organizzati dalle scuole (recite e concerti di fine anno, o in occasione del Natale e altre manifestazioni dello stesso tipo) possano o meno fare riprese (foto e video) di tali eventi anche tramite professionisti esterni appositamente ingaggiati dai genitori stessi, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha dato risposta in modo molto chiaro ed esplicito.

In particolare, di seguito riportiamo quanto è indicato nel vademecum del GPDP avente il titolo "La scuola a prova di privacy" emesso nel 2025:

IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai **genitori** durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per **fini personali** e destinate a un **ambito familiare o amicale** e **non alla diffusione**. Va però prestata **particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network**.

In tali casi la **diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video**.

La scuola, a tal fine, nel fornire l'informativa, può mettere in evidenza tale eventualità chiarendo che **nessuna responsabilità può essere attribuita all'Istituto in caso contrario**.

Da sottolineare che tale posizione deve essere tenuta anche nei riguardi degli eventuali professionisti ingaggiati per effettuare le riprese (anche se tali professionisti sono, ad esempio, ingaggiati proprio dalla scuola per le proprie riprese). In questi casi, il contratto con il professionista (che, nel caso della scuola che lo ingaggia, deve essere considerato responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR) deve prevedere esplicitamente la non pubblicazione delle foto sul sito del professionista o anche la loro esposizione all'interno dello studio/laboratorio/negozio dello stesso.

Ai docenti e ai non docenti, inoltre, ricordo che nessun dipendente della PA può pubblicare su propri siti personali immagini e video che riguardano l'attività scolastica.

Infatti, l'eventuale consenso richiesto dall'Istituto Scolastico a valle di una adeguata informativa e prima che l'evento si svolga (artt. 12 e 13 del GDPR) è dato all'ISTITUTO (Titolare del Trattamento) e non certo ai suoi singoli dipendenti.

Inoltre i dipendenti della scuola non possono creare account personali e che riportano in un modo che può risultare ingannevole il riferimento all'Istituto di appartenenza.

Ogni attività social del dipendente di una PA deve attenersi a ben precisi canoni di comportamento come stabilito dal DPR del 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" profondamente integrato e modificato dal DPR del 13 giugno 2023, n. 81 (entrambi i DPR emessi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs 165/2001).

In particolare, si deve fare riferimento:

all'art. 11-bis "Utilizzo delle tecnologie informatiche" che impone l'utilizzo degli account istituzionali esclusivamente per finalità lavorative, vieta l'invio di messaggi d'ufficio oltraggiosi o discriminatori e responsabilizza il dipendente per il contenuto delle proprie email;

all'art. 11-ter "Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media" che obbliga i dipendenti di una PA a usare la massima cautela nell'utilizzo dei propri account social personali. Le opinioni espresse online non devono in alcun modo essere attribuibili alla PA di appartenenza e vige il divieto assoluto di pubblicare commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione.

Ai docenti che curano canali social istituzionali ricordo che con questa locuzione si fa riferimento a canali social che riportano l'account ufficiale della scuola e che vengono da essa utilizzati come strumenti comunicativi. Questo significa che tali canali devono essere stati realizzati a valle di un processo istitutivo messo in atto dall'Istituto che ne ha approvato a livello di Consiglio il loro utilizzo (specificandone i motivi) e ne regola l'uso tramite una opportuna e dettagliata procedura emessa a valle del progetto istitutivo così come richiedono l'art. 24 "Responsabilità del titolare del trattamento" (principio di accountability) e l'art. 25 "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita" del GDPR (principio di protezione dei dati per progetto – data protection by design – e protezione dei dati per impostazione predefinita – data protection by default). A tal proposito si può utilizzare la procedura P07 "Gestione social network" che generalmente il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) mette a disposizione della scuola.

A tal proposito si invita la **commissione Bullismo e Cyber -Bullismo**, quale articolazione funzionale degli OO.CC. e supporto all'azione del Dirigente Scolastico di predisporre **il Piano delle Comunicazioni**, introdotto dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150 (legge quadro sull'informazione e comunicazione pubblica) e che trova oggi la sua integrazione all'interno del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Tale documento dovrebbe avere le seguenti finalità:

- assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle destinate ai portatori di interesse interni (personale docente e Ata, studenti, famiglie) che esterni (partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio);
- garantire la reperibilità e la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne;
- rendere la comunicazione un fattore strategico che concorre alla pianificazione e alla realizzazione dei processi attivati;
- promuovere, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si concretizzano la vision e la mission dell'Istituto;
- attivare canali di comunicazione permanenti che rendano la comunicazione un efficace strumento per il miglioramento continuo;
- ottemperare alle norme relative alla legge sulla trasparenza.

A tal proposito, anche in questo caso si può fare riferimento alla procedura P15 "Piano di comunicazione" anche questa messa a disposizione dal DPO che va autonomamente sviluppata, accettata e inserita nel proprio sistema di gestione documentale della privacy.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Zannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato da:
GIUSEPPINA ZANNINI
23/10/2026 08:44:15